



Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

N. delib. 122	OGGETTO: Attivazione, mantenimento e custodia cani randagi per il periodo 01.01.2012 – 31.12.2012 alla ditta OASI di VIDO di Bianca Maria D'Alessandro – Approvazione schema di convenzione.
data 05/07/2012	
N. prot. gen.	
data	

L'anno duemila **2012**, il giorno **5** del mese di **LUGLIO**
 alle ore **13,00**, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori:

	Presente	Assente
1) GRANATA Enrico – Sindaco	SI	
2) D'APRILE Mario – Assessore	-	SI
3) SPINELLI Vincenzo	-	SI
4) CESAREO Carlo »	SI	
5) CRISTOFARO Vincenzo »	SI	
6) FILICETTI Giuseppe – »	SI	
7) CAMPILONGO Ciriaco – »	-	SI
TOTALE	4	3

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il **Sindaco**
Ing. Enrico Granata

Partecipa alla riunione il Segretario Comunale Signor **Dr. Giancarlo Sirimarco B**

LA GIUNTA COMUNALE

Acquisiti i **PARERI FAVOREVOLI**, sulla proposta della presente deliberazione, da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria, resi ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/90;

CONSIDERATO che questo Comune è da molto tempo interessato al grave fenomeno del randagismo e che ai sensi della Legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle Amministrazioni Comunali per cui, dopo l'accalappiamento cui è tenuta l'A.S.L. n° 1 i cani, dopo un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, devono essere custoditi in appositi canili;

PRESO ATTO che la ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro, con sede in Paola alla Via degli Enotri, 46, ha proposto l'offerta di €. 1,50 più IVA giornaliera per ogni singolo cane ed il costo per lo smaltimento delle carcasse per ogni cane di €.85,00 più IVA, agli stessi patti e condizioni dell'anno 2012, pervenuta all'Ufficio di Polizia Municipale a mezzo fax in data 07/05/2012 prot. generale n° 10143;

ATTESO che la volontà dell'Amministrazione Comunale è quella di affidare alla suddetta società i cani randagi accalappiati nel proprio territorio alle condizioni per come sopra riportate, si rende necessario pertanto, procedere alla stipula della convenzione con la ditta OASI di FIDO di Bianca Maria D'Alessandro, con sede in Paola alla Via degli Enotri, 46, per il periodo **01.01.2012 - 31.12.2012**, giusta richiesta nella nota sopra citata;

PRESO ATTO che la predetta ditta, struttura privata operante nella zona per il servizio di mantenimento e la custodia dei cani randagi, convenzionata con l'A.S.L. n° 1 di Paola, giusta deliberazione n° 2044 del 07.08.1997;

VISTO che la previsione di spesa, per il periodo gennaio - dicembre 2012, è di €.7.376,00 oltre IVA, per circa dieci cani, e che trova copertura nel bilancio di previsione 2007 al Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Interv. 3 ex Capitolo 538;

ATTESA la necessità di dover provvedere alla stipula della convenzione alla società denominata " OASI di FIDO" di Bianca Maria D'Alessandro;

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione ai sensi dell'art. 30 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo schema di convenzione che viene allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che si compone di n° 15 articoli;

ACQUISITO i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione da parte del Responsabile del Servizio e del Responsabile di Ragioneria (art 153, 5° comma, del D.L.vo 267/2000);

Con voti favorevoli ed unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- di affidare, per i motivi e la causale in premessa specificati, alla ditta denominata " OASI di FIDO ", struttura privata operante in questa zona, con sede nel Comune di Paola e, per essa al suo socio accomandatario ed Amministratore unico signora Bianca Maria D'Alessandro, il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi, accalappiati in questo Comune e per il periodo **01/01/2012 - 31/12/2012**,

- ed alle condizioni per come formulate da parte della sig.ra D'Alessandro Bianca Maria, ed in narrativa riportate, riguardanti proposte più convenienti per il Comune medesimo;
- di approvare, lo schema di convenzione, da stipulare con la succitata ditta "OASI di FIDO", ai sensi dell'art. 30 del D.L.v. 267/2000, che viene allegato al presente provvedimento tanto da formarne parte integrante e sostanziale;
 - di imputare la spesa di €...7.376,00 oltre IVA al 21%, per circa n° 14 (quattordici) cani, per il periodo gennaio – dicembre 2012, che troverà copertura sul predisponendo bilancio di previsione dell'anno 2012, con imputazione sul Tit. 1 Funz. 3 Serv. 1 Interv. 3 ex capitolo 538 ed €...8.924,96 compreso IVA art. 1 "convenzione per ricovero cani randagi presso un canile autorizzato";
 - di disporre che il presente provvedimento venga inserito nell'elenco da comunicare ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.L.vo 267/2000;

Successivamente

LA GIUNTA COMUNALE

Con ulteriore votazione unanime e palese,
ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.L.vo 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva.

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

87021 (Provincia di Cosenza)

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

RINNOVO CONVENZIONE PER IL MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO CON IL CANILE SANITARIO E RIFUGIO " OASI di FIDO " s.a.s.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, addì _____ del mese di _____, in Belvedere Marittimo nella Casa Comunale, sono presenti i sigg.:

- Sig. Palmieri Francesco, nato a Belvedere Marittimo 02.04.1949, il quale interviene in nome e per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Comunale di Belvedere Marittimo (CS) P.I. 00346830789, in qualità di Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, nominato con atto del Sindaco del _____ prot. n° _____, autorizzato implicitamente alla stipula del presente atto, di seguito indicato " COMMITTENTE ";

- Sig.ra Bianca Maria D'ALESSANDRO, nata a Rotonda (PZ) il 25/09/1937 e residente in Paola alla via degli Enotri, n° 46 (C.F. DLS BCM 37P65 H590K), la quale interviene nel presente atto quale amministratore unico della ditta " OASI di FIDO " s.a.s., con sede legale in Paola alla Via degli Enotri, n° 46, partita IVA 02766510784, di seguito indicata come " AFFIDATARIA ".

Dichiarano di essere qui convenuti e costituiti per stipulare la presente convenzione:

PREMESSO

- CHE il Comune di Belvedere Marittimo è da tempo interessato al grave fenomeno del randagismo;
- CHE ai sensi della legge 281/91 la custodia dei cani randagi è stata demandata alle estrazioni Comunali per cui è necessario che dopo l'accalappiamento cui è tenuta l'ASL di Cosenza i cani, dopo un periodo di osservazione sanitaria a cura del competente servizio sanitario, dovranno essere custoditi in appositi canili;
- CHE questo Comune non dispone di strutture idonee al mantenimento e alla custodia dei cani randagi per cui, onde risolvere il grave problema del randagismo, ha proceduto ad affidarne la custodia al canile " OASI di FIDO " sita in Loc. Cozzojunco – frazione Cariglio di Fuscaldo;
- CHE pertanto, con atto deliberativo n° _____ del _____, esecutivo, la Giunta Municipale ha disposto l'affidamento alla predetta società per la custodia e il mantenimento dei cani randagi per il periodo 01/01/2011 al 31/12/2012;
- CHE con il sopracitato atto deliberativo, è stata impegnata la relativa spesa per il periodo 01/01/2012 al 31/12/2012, spesa che graverà sul bilancio del corrente esercizio finanziario con imputazione sul Tit.I funz.3 serv.1 interv.2 ex capitolo n° 538 per €...7.376,00 compreso IVA e art. 1 per €...7.500,00 IVA compresa;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1)

Il Comune di Belvedere Marittimo, qui rappresentato dal Responsabile della Polizia Municipale, affida alla Società " **OASI di FIDO** " che, come retro rappresentata, accetta la custodia e mantenimento dei cani randagi catturati sul territorio del Comune di Belvedere Marittimo;

ART. 2)

Ogni cane sarà accettato dalla società affidataria solo se accompagnato da una scheda della ditta che effettua il servizio di cattura per conto dell'ASP di Cosenza, controfirmata dal Servizio Veterinario, da cui risulterà la descrizione del soggetto e la data di ricovero presso il canile;

ART. 3)

Il corrispettivo per il servizio di mantenimento e custodia dei cani randagi presso il canile Sanitario Rifugio viene determinato in €...1,50 (uno/50) giornaliero più IVA del 20% per ogni singolo cane ;

ART. 4)

Nell'espletamento del servizio che forma oggetto della presente scrittura, la società si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in tema di protezione animale, in aderenza alla normativa richiamata. A tal fine dichiara che la struttura è convenzionata con l'Associazione animalista " Rosario Zupo ";

ART. 5)

Per i cani affidati o morti, saranno compilate delle schede riguardanti lo scarico degli stessi che, raggruppate, verranno consegnate ogni fine mese al responsabile del servizio all'uopo incaricato dall'Amministrazione Comunale;

ART. 6)

Nessun cane ospitato potrà essere soppresso, a meno che il competente ufficio veterinario non certifichi l'affezione di grave ed incurabile malattia. Solo in tal caso l'abbattimento avverrà in modo eutanasico. In caso di decesso di un cane consegnato in custodia presso il canile, la società " OASI di FIDO ", provvederà allo smaltimento della carcassa;

ART. 7)

Il costo di smaltimento delle carcasse degli animali viene pattuito, di comune accordo in €...85,00 (ottantacinque) più IVA al 21% per ogni carcassa smaltita come per legge.

ART. 8)

La durata della presente convenzione è di mesi dodici con decorrenza 01.01.2012 e fino al 31.12.2012;

ART. 9)

Entro l'ultimo giorno di ogni mese sarà emessa dalla società affidataria una fattura relativa al mese in corso, riguardante la somma di cui al precedente art.3;

ART. 10)

L'importo delle fatture riguardanti la somma del precedente Art. 3, sarà accreditato sul C.C. n° 10346, acceso presso la CARICAL - CARIME filiale di Paola, via del Cannone, entro e non

oltre il giorno 28 del mese successivo a quello a cui la prestazione si riferisce. In deroga a tale obbligo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare pagamenti oltre il termine di cui sopra, nel caso di divieto determinato dal rispetto del patto di stabilità interno;

ART. 11)

Qualora i pagamenti non venissero effettuati nei tempi stabiliti, la società affidataria continuerà ad accudire i cani ma alla medesima saranno corrisposti gli interessi legali relativi alle somme pagate in ritardo;

ART.12)

E' facoltà del Comune di Belvedere Marittimo effettuare, con proprio personale, visite presso la struttura per verificare il servizio reso. Le verifiche verranno eseguite a cura di personale di fiducia con ordine di servizio scritto nei giorni di martedì o venerdì dalle ore 11,00 alle ore 12,00. Dell'esito di ogni visita, lo stesso personale rilascerà copia del verbale di accertamento alla società;

ART.13)

La società affidataria si impegna a collaborare con il Comune e con le Associazioni protezionistiche degli animali, per organizzare programmi di informazioni ed educazione al rispetto degli animali ed eventuali affidamenti;

ART.14)

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione le parti, di comune accordo, rinviano alle norme che regola la materia;

ART.15)

Qualora la presente convenzione, alla scadenza prevista non dovesse essere rinnovata e nel caso di disdetta, il Comune si impegna, nel termine massimo di trenta giorni dalla scadenza, di trasferire altrove ed a proprie spese i cani ospitati presso la struttura della società affidataria, continuando per tale periodo a pagare la somma pattuita, oltre tale termine la quota giornaliera sarà di €...2,50 oltre IVA;

La presente scrittura privata è esente da registrazione ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n°131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto

LA SOCIETA' OASI di FIDO s.a.s.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI P.M.

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE (art. 49 comma 1° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

PER LA REGOLARITÀ TECNICA
Si esprime parere favorevole
Data 23/05/2012
UFFICIO Comando Polizia Municipale
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Palmieri Francesco

PER LA REGOLARITÀ CONTABILE
Si esprime parere favorevole
Data
UFFICIO DI RAGIONERIA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to
Visto l'art. 153 comma 5° - D.L.vo n. 267 del 18-8-2000
Attestazione di copertura della spesa
Data 05/07/2012
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Rag. Enna Lanenga

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMM.VO

f.to

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

IL SINDACO

f.to Ing. Enrico Granata

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio, per quindici giorni consecutivi dal 06/07/2012 al 1 come prescritto dall'art. 124 - comma 1° - D.L.vo n. 267/2000 (N. 1330 Reg. Pub.)

Li 06/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ (ai sensi del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000)

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 06/07/2012

- per la scadenza del termine dei 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134 comma 3° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma 4° del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000.
 È stata inserita nell'elenco in data 06/07/2012 Prot. N. 13670 ai sigg. Capigruppo Consiliari (art. 125 del D.L.vo n. 267 del 18-8-2000).

Li 06/07/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dr. Giancarlo Sirimarco

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO
Giancarlo Sirimarco

Data Presidenza Municipale, li

= 6 LUG. 2012